



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

OSSERVATORIO SULLA PREVIDENZA FORENSE

a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Perugia
n.1 –Marzo 2019

SOMMARIO

1-OPINIONI E COMMENTI

GLI AVVOCATI E LA “QUOTA 100”, di EMANUELA FRANCISCI

2-NOVITA GIURISPRUDENZIALI

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 31 ottobre 2018, n. 27950, con
nota di EMILIO BAGIANTI, *SULL'ISCRIZIONE D'UFFICIO ALLA
GESTIONE SEPARATA DELL'INPS*

3-SEGNALAZIONI (a cura della Commissione)

1-OPINIONI E COMMENTI

GLI AVVOCATI E LA “QUOTA CENTO”

“QUOTA 100”: cenni in generale

La c.d. “Quota 100” è una forma di pensione anticipata introdotta, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per l’anno 2019), dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato sulla GU Serie Generale n.23 del 28 gennaio 2019 ed entrato in vigore il 29 gennaio, che all’art. 14 sotto la rubrica “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi” dispone:

“1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonche’ alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100»....”.

Si tratta di una misura sperimentale, introdotta dal Governo italiano per il triennio 2019-2021, che consente di accedere al pensionamento in anticipo **senza penalizzazione**, raggiungendo, appunto il requisito della “quota 100”, ovvero 62 anni di età anagrafica e 38 anni di versamenti contributivi (62+38=100).

L’iniziativa ha come scopo quello di incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, favorendo il ricambio generazionale.

“QUOTA 100”: avvocati

Questo nuovo tipo di pensione anticipata introdotta dal Governo, non riguarda i professionisti, ed in particolare, non riguarda gli avvocati.

Tuttavia, il regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Forense (Delibera del Comitato dei delegati del 26.06.2015-approvato con Ministeriale del 30.05.2016-G.U. serie Generale n. 143 del 21.06.2016, notificato con delibera del Comitato dei Delegati del 29.09.2017-approvato con Ministeriale dell’11.04.2018- G.U. Serie Generale n. 143 del 22.06.2018), con particolare riferimento alla pensione di anzianità ed alla pensione di

vecchiaia, già prevede, di “fatto” un diritto (seppur limitato) alla pensione quota 100, **ma non senza penalizzazioni.**

-Pensione di anzianità-

Il regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Forense, all'art. 7, per il biennio 2018-2019, **e solo per questo,** prevede che gli iscritti alla Cassa Forense possono ottenere la pensione di anzianità se possiedono, 61 anni di età più 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa.

Invece, a decorrere dal 01.01.2020, saranno richiesti 62 anni di età ed almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa, **ma qui passiamo a “quota 102”.**

In altre parole, vero che la quota 100 per gli avvocati di fatto può ritenersi già prevista, ma limitatamente al biennio 2018-2019.

Inoltre, il regolamento al comma 2° dell'art. 7, prevede che la corresponsione della pensione di anzianità, è in ogni caso subordinata alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati, e dall'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Ciò nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge n. 576 del 1980, a mente del quale: *“La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, (ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente)”*¹.

Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza n.29780/2017 ha ribadito: *“..Deve, quindi, affermarsi che la cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore concorre ad integrare, con la prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di almeno 35 anni-la fattispecie costituiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della stessa Cassa”.*

Il presupposto della cancellazione è stato ritenuto legittimo anche dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 73/1992 e n. 362/1997).

Ebbene, il rigore della prescrizione citata (art. 3 della Legge n. 576 del 1980) risulta evidente ove si consideri che la predetta cancellazione è richiesta solo per gli avvocati e non anche per le altre categorie di professionisti (quali, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro ecc...), che possono accedere alla pensione di anzianità, pur rimanendo iscritti all'albo professionale di appartenenza.

1 La Corte Costituzionale con sentenza n. 73 del 1992 ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'art. 3 nella parte in cui prevede l'incompatibilità con l'iscrizione ad albi o elenchi di attività di lavoro diversi da quelli di avvocato.

Ciò permette alle predette categorie – fatta eccezione per gli avvocati – di continuare ad esercitare la propria professione, potendo cumulare, peraltro, pensione e reddito senza alcun “tetto”.

Pertanto, è inevitabile la tendenziale diminuzione del numero degli avvocati che, ad oggi, decide di accedere alla pensione di anzianità.

Non è un caso che, secondo quanto riportato dall'Associazione Nazionale Forense, nel corso dell'ultimo anno, soltanto il 5% delle pensioni totali è stato erogato attraverso il ricorso alla pensione anticipata di anzianità: ciò ha significato che a fronte di quasi quattordicimila assegni di vecchiaia, la Cassa forense ha erogato solo 1.326 assegni di anzianità anticipata.

-Pensione di vecchiaia-

Anche per tale ipotesi, si può dire che di fatto Cassa forense già prevede una propria “quota 100” a partire dal 01.01.2021.

In particolare, secondo quanto previsto dal comma 1° dell'art. 2 del regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Forense *“La pensione di vecchiaia sarà corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti.....-dal 01 gennaio 2021, 70 anni di età ed almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione”*.

Comma 2°: *E' facoltà dell'iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dal comma precedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del 65° anno di età fermo restando i requisiti della anzianità di iscrizione e contribuzione di cui al comma precedente.”*

In altre parole ai sensi del comma 2° dell'art. 2, a decorrere dall'anno 2021, l'avvocato potrà anticipare la data del pensionamento a 65 anni fermi restando i 35 anni di contributi (65+35), ma ciò comporterà una riduzione dell'importo della quota di base nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all'art. 2 comma 1, ovvero con un taglio del trattamento pensionistico di circa il 25% come previsto dall'art. 4 comma 8° dello stesso Regolamento.

La riduzione non opera se l'iscritto ha raggiunto i 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica.

In questa ipotesi, per usufruire dell' “anticipo” non è richiesta anche la cancellazione dall'Albo.

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto esposto si può ritenere che, rispetto ai lavoratori che possono ricorrere alla pensione “quota 100” prevista dall'art. 14 del Decreto legge n. 4 del 2019, per i quali la misura costituisce un “beneficio” potendo andare in pensione anticipata senza alcuna penalizzazione, per la nostra categoria non è così in quanto, negli unici due casi previsti dal Regolamento per le prestazioni previdenziali di Cassa Forense (come sopra descritti), assimilabili alla misura della c.d. “quota 100”, l'avvocato subisce solo delle penalizzazioni che comportano indubbiamente un pregiudizio economico conseguente, all'obbligo della cancellazione, nel caso della pensione di anzianità, ovvero consistente nella riduzione di circa il 25% del trattamento pensionistico nell'ipotesi della pensione di vecchiaia.

Emanuela Francisci

2-NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 31 ottobre 2018 n. 27950

In tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. E’ peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Sull’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata dell’Inps.

La sentenza in commento si inserisce nell’ambito della recentissima questione concernente l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’Inps dei professionisti non ancora iscritti alla cassa previdenziale degli avvocati, pur regolarmente iscritti all’albo. La fattispecie, quindi, è quella dell’avvocato iscritto all’albo, ma non alla cassa non avendo raggiunto i requisiti reddituali previsti dal Regolamento della Cassa Forense. In questi casi, l’Inps, ai sensi dell’art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995, ritiene di dover iscrivere il professionista alla propria Gestione Separata. Come noto l’art. 2, comma 26, della L. n.

335/1995 dispone che *“a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione Separata, presso Inps, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR n. 917/1986 (...)”*. L’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 disponendo che *“l’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e regolamenti (...)”*. Il che dovrebbe significare che l’iscrizione alla Gestione Separata ha carattere decisamente residuale, rispondendo al fine di garantire la copertura assicurativa e previdenziale in favore solamente di quei professionisti per i quali non sia obbligatoria l’iscrizione ad un albo ovvero svolgono una attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza di riferimento. Ora, è chiaro che la professione forense è inserita nell’ambito di operatività di un sistema previdenziale che fa capo alla Cassa Forense. Pertanto la professione è assoggettata al Regolamento della Cassa, il quale impone regole, modalità d’iscrizione, presupposti reddituali per il versamento dei contributi, ecc.. Prima della legge di Riforma di cui alla L. n. 247/2012, non sussisteva alcun obbligo di iscrizione alla Cassa contestuale all’iscrizione all’Albo degli avvocati. Anzi quest’ultima poteva avvenire indipendentemente dalla prima se non veniva superato un determinato limite reddituale indicato dalla Cassa. Sul punto, di recente, si è espresso anche il Tribunale di Brindisi che, con sentenza 24.4.2018 n. 528, ha affermato il seguente principio: *“il riferimento al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 non può essere interpretato nel senso di esprimere la volontà di escludere il versamento alla Gestione Separata soltanto in presenza di una contribuzione alternativa concreta e effettiva, ma piuttosto per richiedere una potenzialità contributiva la cui concretizzazione è rimessa alle specifiche regole della gestione previdenziale corrispondente”*. Quindi deve ritenersi *“sufficiente per escludere l’operatività della Gestione Separata il fatto in sé che l’attività di lavoro autonomo appartenga all’ambito di competenza di un’altra*

gestione previdenziale, rimettendosi poi alle regole di quest'ultima per quanto riguarda sussistenza ed entità degli obblighi contributivi e delle prestazioni previdenziali". In senso conforme, tra i tanti: App. Genova, n. 364/2017; App. Torino, n. 726/2017; App. Milano n. 1888/2017; App. Roma n. 2765/2017; Trib. Roma, n. 9606/2017; Trib. Napoli Nord, 7.11.2017; Trib. Brescia n. 754/2017. Si tratta, peraltro, di un orientamento del tutto conforme a quello espresso da Cassazione n. 13218/2008 secondo il quale *"per i professionisti iscritti all'albo il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'Inps di cui alla legge n. 335 del 1995 art. 2 comma 26 da cui i professionisti iscritti sono esclusi"*. Più nello specifico, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 4.7.2018 n. 614, ha chiarito che la Cassa Forense deve ritenersi il *"primo pilastro"*, posto che la stessa è dotata di piena autonomia ed è garante sia della fase di prelievo che della fase di erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Invece la Gestione Separata dell'Inps è una *"cassa residuale"* che offre tutele solo in caso di svolgimento di attività prive di collegamento con un ente di categoria. Il che significa che alla Cassa Forense, dotata di meccanismi idonei a garantire l'equilibrio gestionale, è rimessa la scelta discrezionale di determinare sia il *quantum* che l'*an* della contribuzione. Dal che deriva che l'attività di professionisti avvocati, soggetti all'autonomo Ente previdenziale di categoria, soggiacendo ad un regime gestito e regolamentato dalla Cassa di appartenenza, rimane assoggettata esclusivamente alla disciplina della Cassa Forense. La sentenza in commento, in particolare, si sofferma sulla questione relativa alla prescrizione del diritto dell'ente previdenziale e alla relativa decorrenza. Trova infatti applicazione l'art. 2935 c.c. secondo cui *"la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"*. L'ultimo arresto giurisprudenziale sul punto è quello espresso dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 31.10.2018 n. 27950, ha affermato che *"in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017 n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazione obbligatoria secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui*

i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935)”. Operativamente, pertanto, occorre verificare, con riferimento al singolo anno in contestazione, i termini entro cui il legislatore nazionale ha previsto il pagamento del saldo, compreso l’eventuale proroga. Ultima questione di rilievo è quella relativa alla qualificazione della condotta del professionista in termini di omissione o evasione contributiva. Inps, normalmente applica, in luogo delle minori sanzioni previste per il caso di omissione contributiva (art. 116, comma 8, lett. a, L. n. 388/2000), quelle previste per l’evasione (art. 116, comma 8, lett. b, L. n. 388/2000). Sul punto, tuttavia, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 630/2015, ha valorizzato, ai fini dell’esclusione della sanzione per evasione, il fatto che “comunque la dichiarazione dei redditi fosse stata presentata”, il che costituisce “un elemento ritenuto indicativo dell’assenza di un’intenzione specifica di non versare i contributi”.

Emilio Bagianti

3-SEGNALAZIONI (a cura della Commissione)

Cass.13 dicembre 2018 n.32258 ha stabilito che i contributi che l’avvocato versa alla Cassa forense non sono deducibili dal reddito complessivo; questo beneficio fiscale resta solamente nell’ipotesi in cui il loro costo non sia stato girato sul cliente.

Con la circolare n.36 del 5 marzo 2019 l’INPS ha fornito indicazioni sulla facoltà di riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4. Con tale provvedimento è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione e ha previsto, al comma 6 del medesimo articolo, una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. Tale facoltà è stata riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Questa facoltà non è attivabile nella singola Cassa, ma può consentire a qualsiasi iscritto che abbia versato contributi in una delle gestioni INPS di richiedere il riscatto a forfait. Ciò può far sì che gli iscritti alle Casse, al termine della loro attività, possano ottenere che i contributi versati presso l'INPS, compreso il riscatto in esame, siano computabili ai fini del diritto ai trattamenti sia di pensione "in cumulo" che di vecchiaia.

Si tratterà quindi per i professionisti di valutare se sia più conveniente avvalersi di tale nuova forma di riscatto agevolato o di quello previsto dagli ordinamenti delle singole casse.

Con nota del 27.02.2019 Cassa Forense ha comunicato di avere ricevuto la risposta alla lettera di diffida inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per avere chiarimenti in ordine alla posizione che la predetta Agenzia intende assumere con riferimento alla misura contenuta nell'art. 1, comma 185 e ss, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), denominata "**saldo e stralcio**".

Detta misura si inserisce nell'ambito della pace fiscale e rappresenta una nuova sanatoria riservata ai contribuenti in difficoltà. Essa prevede, infatti, limitatamente alle persone fisiche e ad alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, una riduzione delle somme dovute per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (persone fisiche che hanno l'Indicatore della situazione economica equivalente, c.d. ISEE, del nucleo familiare non superiore ad €20.000,00-). A tali soggetti è data la possibilità di estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza la corresponsione di sanzioni ed interessi di mora. La percentuale varia dal 16% per le persone fisiche con ISEE fino ad €8.500,00-, al 20% per chi ha un ISEE compreso tra €8.500,01- ed €12.500,00-, sino a giungere al 35% per i soggetti con ISEE compreso tra €12.500,01- ed €20.000,00-.

Per quanto concerne la tipologia dei debiti interessati dalla misura, l'art. 1, comma 185, della Legge di Bilancio estende la possibilità di estinzione dei debiti iscritti a ruolo per omessi versamenti ai contributi dovuti dagli iscritti alle Cassa previdenziali professionali prevedendo che "*185. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017,*

derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata”.

Rispetto a tale norma, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella seduta del 18.09.2019, aveva approvato all'unanimità una mozione evidenziando i profili di illegittimità costituzionale e di criticità derivanti della norma in parola, ed i suoi effetti negativi, sia sulla sostenibilità finanziaria dell'Ente, sia sui futuri trattamenti previdenziali degli iscritti potenzialmente interessati al provvedimento, sottolineando, in particolare, come il provvedimento legislativo di cui si discorre *“rappresenta una indebita e grave ingerenza nell'autonomia normativa e gestionale delle Casse, riconosciuta loro dal D. Lgs. 509/94 e ribadita, da ultimo, dalla sentenza n. 7/2017 della Corte Costituzionale”*, e come il c.d. saldo e stralcio *“crea una ingiustificata disparità di trattamento tra gli iscritti, rispetto all'assolvimento di obblighi contributivi previsti dallo Statuto e dai regolamenti”*.

Allarmata da tutto ciò, nel mese di gennaio 2019 Cassa Forense, come pure altre Casse previdenziali dei professionisti, aveva scritto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, invitandola a non procedere all'applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, in ragione della posizione di autonomia riconosciuta dal legislatore alla Cassa in funzione della propria natura giuridica di diritto privato, nonché per il fatto che è la stessa Legge ad escludere dalla sanatoria le cartelle emesse *“a seguito di accertamento”* dell'Ente previdenziale nei confronti dei propri iscritti.

Con il comunicato del 27.02.2019 Cassa Forense ha reso noto che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispondere a tale lettera, ha riconosciuto la fondatezza delle osservazioni inviatele dalla Cassa, confermando che si atterrà alle indicazioni fornite.

(Numero chiuso il 15 marzo 2019)